



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Ufficio Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione

COMPLESSO EX COFA – Viale Giovanni XXIII a Pescara
DEMOLIZIONE IMMOBILI



**PROGETTO
DEFINITIVO - ESECUTIVO**

ELABORATO

09

L'Aquila li _____

SCHEMA DI CONTRATTO

IL PROGETTISTA

(Dott. Ing. Daniele Torrecchia)
Daniele Torrecchia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Silvio IERVESE)

Silvio Iervese

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

CONTRATTO DI APPALTO NOTARILE INFORMATICO

COMPLESSO EX COFA – VIA PAPA GIOVANNI XXIII A PESCARA.

DEMOLIZIONE IMMOBILI. CUP: C28I14000050002 - CIG: 60024778B6

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____ in L'Aquila, nel mio studio in Via _____

innanzi a me Dottor _____, notaio residente in _____, iscritto nel Collegio notarile del Distretto di _____

sono presenti i Signori:

da una parte:

- il sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica ove appresso, dirigente del Servizio _____ della "REGIONE ABRUZZO", con sede in L'Aquila, via Leonardo da Vinci, n.6, codice fiscale 80003170661, il quale interviene in rappresentanza della stessa Regione Abruzzo ai sensi della Legge Regionale 14 settembre 1999, n.77 e s.m.i.;

e per l'altra parte:

- il sig. _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale della infra descritta Società, il quale dichiara di avere la carta di identità _____ rilasciata il _____ e di intervenire al presente atto non in proprio ma quale _____ dell'Impresa _____ con sede legale in _____ codice fiscale e numero di Iscrizione: _____ del Registro delle Imprese di _____.

Detti comparenti, delle cui identità personali, qualifiche e poteri, io notaio

sono certo mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale dichiarano e

PREMETTONO

- che con atto di validazione n. _____ è stato validato il progetto esecutivo relativo ai **COMPLESSO EX COFA - VIALE GIOVANNI XXIII A PESCARA DEMOLIZIONE IMMOBILI**

- che con determinazione dirigenziale _____ è stato approvato il progetto definitiva-esecutivo relativo ai **COMPLESSO EX COFA - VIALE GIOVANNI XXIII A PESCARA DEMOLIZIONE IMMOBILI**, per un importo lavori di € _____ di cui: € _____ per lavori soggetto a ribasso d'asta, € _____ per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta ed € _____ per il costo del personale non soggetto a ribasso d'asta;

- che con determinazione dirigenziale a contrarre n. _____ del _____ è stata indetta la gara mediante procedura aperta approvando lo schema di bando e del disciplinare di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi;

- che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. in data _____ sui quotidiani _____, sul MIT, sull'Osservatorio, sul B.U.R.A.T e sul profilo del committente della Stazione appaltante;

- che a seguito del buon esito delle verifiche sulle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, con determinazione dirigenziale n. _____ è stata aggiudicata la gara di cui sopra per un importo contrattuale di € _____, oltre IVA così determinato: €. _____ per lavori a base d'asta al netto del ribasso del _____ pari ad € _____, come da offerta economica presentata e sottoscritta in sede di gara dall'esecutore del contratto, che forma parte integrante e sostanziale al presente contratto e

viene allegata sotto la lettera "A", € _____ relativo ad oneri per la sicurezza ed € _____ relativo al costo del personale;

- che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del D.P.R. n.207 del 2010, il responsabile del procedimento e l'esecutore del contratto hanno concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto in data _____, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo a **COMPLESSO EX COFA - VIALE GIOVANNI XXIII A PESCARA DEMOLIZIONE IMMOBILI**. L'esecutore del contratto si impegna ad eseguire quanto sopra alle condizioni di cui al presente contratto, e agli atti a questo allegati materialmente e non o da questo richiamati,

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, nonché dagli altri documenti di contratto indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, che l'esecutore del contratto dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi

contraria eccezione.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1 dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

L'importo del presente contratto ammonta ad € _____ di cui:

- € _____ per lavori;
- € _____ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
- €-----per costo del personale

così come da offerta economica presentata dall'esecutore del contratto in sede in sede di gara che è parte integrante e sostanziale al presente contratto e già allegata sotto la lettera "A".

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

Il contratto è stipulato interamente a corpo ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs 163/206 e s.m.i., per cui i prezzi dell'elenco prezzi posto a base di gara, previa applicazione del ribasso offerto dall'esecutore del contratto in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio presso _____ sede dell'ufficio della direzione dei lavori, via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'Aquila.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del Capitolato Generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'esecutore del contratto saranno effettuati mediante determinazione dirigenziale del Servizio _____,

sulla base di certificati di pagamento emessi dal Responsabile del Procedimento.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett. b) e seguenti del Capitolato Generale d'appalto sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'esecutore del contratto, i signori: _____, così come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera "B".

La condotta dei lavori da parte dell'esecutore del contratto è disciplinata dall'art. 4 del Capitolato Generale d'appalto.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5. Termini per l'inizio e ultimazione dei lavori. Proroghe.

L'Amministrazione, non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del presente contratto, ai sensi dell'art. 153, comma 2, del DPR n. 207/2010, procederà alla consegna dei lavori di cui in oggetto.

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, è di giorni **quarantacinque (45)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel tempo fissato può richiederne la proroga nei modi e nei termini di cui all'art. 159, commi 8,9,10 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 6. Penale per i ritardi e premio di accelerazione

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale, consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei

lavori viene applicata una penale pari all'1 per mille (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, incrementato degli importi per eventuali atti "aggiuntivi" intervenuti

Nel caso che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, all'esecutore del contratto è riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo pari all'1 per mille (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per un massimo di € 14.000,00 oltre iva.

Articolo 7. Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 26-ter della L. 98/2013, all'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate agli artt. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 207/2010, un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Articolo 8. Sospensioni e riprese dei lavori.

Per quanto riguarda la sospensione e la ripresa dei lavori si fa riferimento agli artt. 158, 159 e 160 del D.P.R. 207/2010 e al Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 9. Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'esecutore del contratto tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono compresi nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto nonché le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione

- piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'esecutore del contratto è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire, l'esecutore del contratto ha formalmente affidato l'incarico di Direttore Tecnico di Cantiere al sig. _____ il quale ha formalmente accettato così come risulta dagli atti depositati presso la stazione appaltante.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 10. Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.n. 136/2010 e sue modifiche ed integrazioni)

L'appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.3, comma 1, della citata legge, l'appaltatore è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo degli strumenti di cui sopra costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'Appaltatore ha comunicato alla Stazione Appaltante gli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. . L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei predetti elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 6 comma 4 della richiamata legge.

L'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, stante l'obbligo di verifica imposto ad essa dall'art. 3 comma 9 della citata legge.

L'appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte riguardo agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. l'esecutore del contratto ha dichiarato nel documento allegato al presente contratto sotto la lettera "C", che il numero di conto corrente dedicato è: _____ e le persone delegate ad operare su di esso sono i signori _____.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 11. Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

L'esecutore del contratto deve presentare prima dell'inizio dei lavori un proprio programma esecutivo dettagliato, ai sensi dell'art. 43, comma 10 del D.P.R.207/2010, a cui si atterrà nell'esecuzione, corredato del "Piano Operativo di Sicurezza" redatto dall'esecutore del contratto stesso.

I lavori dovranno essere svolti senza determinare interruzioni del traffico veicolare sulle adiacenti vie pubbliche.

In tale ambito l'esecutore del contratto avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non

riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'esecutore del contratto possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Articolo 12. Contabilizzazione dei lavori.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

I rilevamenti dei lavori eseguiti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'esecutore del contratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Articolo 13. Invariabilità del corrispettivo.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 14. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i

Articolo 15. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Ai sensi dell'art. 26-ter della L. 98/2013, all'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate agli artt. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 207/2010, un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo non inferiore ad € 300.000,00, al netto del ribasso e della ritenuta dello 0,50% e comprensivo degli oneri di sicurezza dovuti in proporzione allo stato di avanzamento di riferimento.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione

dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio ai sensi dell'art. 143 c.3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dei lavori, ai sensi dell'art. 1666, c.2, del codice civile.

Articolo 16. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli artt. 142, 143, 144 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 17. Regolare esecuzione e collaudo.

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione,

questo deve essere emesso entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'esecutore del contratto deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione di tutti i lavori e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

Resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 18. Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione del contratto ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 134 e seguenti del D.Lgs 163/06 e s.m.i..

Articolo 19. Controversie.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 240 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. relative all'accordo bonario.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, possono essere deferite ad arbitri ai sensi dell'articolo 241 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

**Articolo 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza.**

L'esecutore del contratto deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010.

L'esecutore del contratto è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, c. 6, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e all'art. 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute nella misura indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto, su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

L'esecutore del contratto è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.207/2010 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme

dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

L'esecutore del contratto ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99 e s.m.i..

Articolo 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'esecutore del contratto, ha depositato, prima della stipula del contratto, presso la stazione appaltante il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, redatti ai sensi dell'art. 131 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i..

L'esecutore del contratto deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori, in fase esecutiva, gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'esecutore del contratto, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Si richiamano integralmente le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 22. Adempimenti in materia antimafia.

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P .R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione rilasciata in datadalla

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 10 della legge 575/65.

Articolo 23. Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

L'esecutore del contratto non ha/ha dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto entro i limiti di legge.

In caso di subappalto, l'appaltatore è tenuto a prevedere nel contratto di subappalto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. A tal fine l'appaltatore comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatori e dai cottimisti, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Articolo 24. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'esecutore del contratto ha costituito la garanzia fideiussoria polizza n. _____ rilasciata da _____, emessa il _____, per una somma garantita di € _____.

La garanzia fideiussoria è svincolata ai sensi dell'art.113, comma 3 del D.Lgs 163/06 e s.m.i..

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali e cessa di avere effetto solo dalla data del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 25. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

L'esecutore del contratto ha presentato alla Stazione Appaltante prima della stipula del presente contratto o prima della consegna dei lavori

- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Regione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori (così come previsto dall'art.del Capitolato Speciale d'appalto), ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.P.R. 207/2010 per un massimale di pari importo del contratto;

- una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori che assicuri la Regione (così come previsto dall'art. del Capitolato Speciale d'appalto) ai sensi dell'art. 125 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per un massimale di Euro

-una polizza assicurativa o polizza fideiussoria bancaria di importo pari all'anticipazione del prezzo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Dette polizze sono state depositate presso la Stazione Appaltante prima della consegna dei lavori (art. 125, c. 4 del D.P.R. 207/2010) e avranno validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Articolo 26. Documenti che fanno parte del contratto.

Tutta la documentazione di seguito elencata, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere, debitamente firmata dallo stesso e depositata presso la stazione appaltante, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto pur non essendo allo stesso materialmente allegati:

- Il Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i. (limitatamente alle disposizioni ancora vigenti non abrogate

dal D.P.R. 207/2010;

- Il Capitolato Speciale di Appalto;
- Elaborati generali;
- Elaborati grafici;
- Elaborati grafici strutturali;
- Piano di Manutenzione;
- Indagini Geologiche;
- Relazioni Strutturali;
- Elenco Prezzi unitari;
- Piani di Sicurezza e Coordinamento;
- Il cronoprogramma;
- Le polizze di garanzia.

Non fanno parte del contratto ma costituiscono documentazione del progetto esecutivo, i seguenti elaborati, redatti per la determinazione del compenso a misura dell'appalto.

- Relazione Tecnica Illustrativa
- Computo Metrico
- Quadro Economico.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono materialmente allegati:

- Offerta Economica (All. "A")
- Dichiarazione ai sensi dell'art. 3, c.1, lett b) del Capitolato Generale d'Appalto (All."B")
- Dichiarazione ai sensi dell'art. 3, c.7 della L. 136/2010 (All."C")

Articolo 27. Danni cagionati da forza maggiore.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'esecutore del contratto deve

farne denuncia al Direttore dei lavori entro 5 giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'indennizzo è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Articolo 28. Controlli.

Per quanto riguarda i controlli, si fa riferimento al Capo 1 Titolo VIII del D.P.R. 207/2010 e all'art. 19 del Capitolato Generale d'appalto.

Articolo 29. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. 163/06 e s.m.i., il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, il Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i. (limitatamente alle disposizioni ancora vigenti non abrogate dal D.P.R. 207/2010), D.lgs 9 aprile 2008, n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché il Capitolato Speciale d'Appalto redatto dalla Stazione Appaltante.

Articolo 30. Spese di contratto notarile informatico, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'esecutore del contratto.

Sono altresì a carico dell'esecutore del contratto tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 31 Controversie

Per tutti gli effetti e conseguenze dell'appalto, nonché in caso di contestazioni di qualsiasi natura, la competenza è del Foro di L'Aquila.

*Per l'esecutore del contratto
Il Legale Rappresentante*

*Per la Regione Abruzzo
Il Dirigente del Servizio*
